



<p>I. I. S. - "PUBLIO VIRGILIO MARONE"-VICO DEL GARGANO Prot. 0004850 del 24/07/2023 III (Uscita)</p>

**Regolamento del Consiglio d'Istituto
 relativo alle procedure di affidamento di contratti di appalto di beni, lavori e servizi di importo
 inferiore alle soglie di rilevanza europea disciplinati dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78
 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"**

approvato con delibera n.11 verbale n.6 del Consiglio d'Istituto del 14 Luglio 2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della Legge 17 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 128 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107" (di seguito, "Regolamento di contabilità");

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito, "Codice");

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità e i criteri con i quali l'I.I.S.S. "Publio Virgilio Marone" di Vico del Gargano (nel seguito "Istituto" o "stazione appaltante") procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle disposizioni del Codice e degli Allegati, in particolare degli Allegati I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti), I.2 (Attività del RUP), I.3 (Termini delle procedure di appalto), I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi), II.1 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea).

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- (i) nel rispetto del diritto europeo e nazionale;
- (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- (iii) nel rispetto del principio del risultato, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità



e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

(iv) attuando il principio del risultato quale applicazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;

(v) favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento

1. L'Istituto procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, come di seguito indicato:

(Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA):

SOGLIA	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
Fino a 4.999,99 euro <i>oppure altro limite superiore se modificato</i>	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici)	Art. 49, c. 6, del D.Lgs. 36/2023
Da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro <i>oppure altro limite superiore se modificato</i>	Affido diretto con criteri di rotazione anche senza preventiva indagine di mercato	Garanzia dei principi del risultato, di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 49 e art. 50 del D.Lgs 36/2023
Da 40.000,00 euro ed entro il limite delle soglie comunitarie definite dall'art. 14 del D.Lgs 36/2023 per forniture di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, e di importo a 150.000,00 euro per lavori <i>oppure altro limite superiore se modificato nel D.Lgs. 36/2023</i>	Affido diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante	Garanzia dei principi del risultato, di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 49 e art. 50, c. 1, lett a) e b) del D.Lgs 36/2023



Da 150.000,00 euro e per importi inferiori a un milione di euro per lavori <i>oppure altrolimite superiore se modificato</i>	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Garanzia dei principi del risultato, di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 49 e art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023
Da 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Garanzia dei principi del risultato, di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 49 e art. 50, c. 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023
Da 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	Garanzia dei principi del risultato, di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 49 e art. 50, c. 1, lett. e) del D.Lgs 36/2023

Per affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione superiori a 139.999,99 euro e per l'affidamento di lavori superiori a 500.000,00 euro, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs 36/2023 le stazioni appaltanti devono essere qualificate come previsto dall'articolo 63 e dall'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

2 a. programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

L'istituzione Scolastica adotta il programma triennale dei lavori pubblici il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e approva l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti



annuali, redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato I.5 del D. Lgs. 36/2023, sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2 b. decisione a contrarre

L'Istituzione Scolastica procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1, dell'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Le indagini di mercato esplorative avvengono preferibilmente attraverso consultazione del catalogo elettronico MePA o in alternativa con pubblicazione di avviso sul sito della stazione appaltante. Resta comunque fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 3 Frazionamento in lotti

1. E' vietato l'artificioso frazionamento di un appalto in lotti. Tuttavia il frazionamento è consentito quando ragioni oggettive lo giustificano, in conformità al disposto dell'art. 14 c.6 del Codice.
2. Sono considerate ragioni oggettive quelle risultanti da evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 4 Responsabile unico del progetto

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'Istituto nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (di seguito, RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

2. Il RUP è di regola individuato nel Dirigente Scolastico. Può essere nominato RUP anche un diverso funzionario (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o personale del ruolo amministrativo, anche a tempo determinato), in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative



- mansioni nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fissati dall'Allegato I.2 del Codice. In particolare:
- i) deve trattarsi di soggetto che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - ii) deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente Scolastico.
 - iii) deve essere rispettato ogni altro requisito previsto per il RUP all'Allegato I.2 del Codice, fra cui i requisiti di professionalità di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.
3. Non si fa luogo a nomina di un RUP diverso dal Dirigente Scolastico se non a seguito di individuazione mediante procedura selettiva interna.
4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
5. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'Allegato I.2 del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
6. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del Codice e dell'art. 5 del presente Regolamento, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7. Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e in particolare dall'Allegato I.2 del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
8. Per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi, il direttore dell'esecuzione può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
9. In assenza di nomina di diverso soggetto, il RUP esercita anche le funzioni del Direttore dell'esecuzione.
10. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
11. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
12. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile unico del progetto.

Art. 5 Responsabili di fase

1. Ferma restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante individua di regola un modello organizzativo, che prevede la possibilità di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di



affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
3. Il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione può essere individuato, previo avviso di selezione interno, in un docente o in altro dipendente, in possesso di adeguata qualificazione.
4. Il responsabile di procedimento esercita le funzioni e risponde del proprio operato come previsto dal Codice e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I soggetti che assumono le funzioni di responsabile di fase sono tenuti a partecipare alle attività di formazione organizzate dall'Istituto ai sensi dell'art. 15 c.7 del Codice. Il personale docente non può presentare domanda di partecipazione agli avvisi di selezione interni per il conferimento dell'incarico di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione se non ha preventivamente partecipato alle attività dello specifico piano di formazione organizzato dall'Istituto ovvero se non è in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalla natura dell'incarico.

Art. 6 Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con procedura aperta o negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.
4. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e nel rispetto del Regolamento per il conferimento degli incarichi,
5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
6. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti del Consiglio d'istituto;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



7. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

8. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 6.

TITOLO II

Procedure di selezione dei contraenti

Art.7 Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

1. Le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri e limiti.

2. Le procedure di affidamento diretto dei lavori sono ispirate ai criteri del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei principi del risultato, di legalità, di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea, favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

3. Per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice, la stazione appaltante acquisisce di regola tre preventivi. Il numero di preventivi può essere ridotto qualora ricorrano ragioni di urgenza, previa motivazione da indicare nella decisione di contrarre.

4. Per gli importi superiori a 40.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice, in assenza di elenchi di operatori economici e al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza, la decisione di contrarre è preceduta, di regola, dall'esperienza di un'indagine di mercato non vincolante, condotta secondo le modalità di cui all'art. 9.

5. In deroga alla previsione del comma 5, non si fa luogo ad indagine di mercato per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice, inseriti nei progetti o negli accordi di finanziamento a valere su strumenti e programmi dell'Unione Europea o nazionali, qualora lo esigano esigenze di rispetto dei termini e delle scadenze dei medesimi programmi e accordi, a condizione che procedure di indagine di mercato o procedure equivalenti di conoscenza del mercato non siano previsti dalle regole di gestione amministrativo-contabile proprie dei predetti programmi e accordi.

6. Per gli importi superiori a 40.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice la stazione appaltante motiva l'affidamento con riferimento ad un'indagine preliminare della situazione di mercato attraverso le informazioni desumibili dal portale di e-procurement MePA, se disponibili per il particolare settore merceologico oggetto dell'affidamento.

7. La stazione appaltante effettua ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle



vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 8 Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e, per i soli casi di procedure negoziate, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. La stazione appaltante conclude le procedure di selezione nei termini indicati dal Codice.
4. Nel caso di procedura negoziata, ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. Nel caso di procedura negoziata, la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il Dirigente Scolastico preposto a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, salvo per i contratti di durata pluriennale, che sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'acquisizione della delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45 c.1 lett d) del Regolamento di contabilità.
6. Il Consiglio d'Istituto può sempre deliberare in ordine alla stipulazione di contratti pluriennali specificandone l'oggetto e la durata prima dell'avvio della procedura di affidamento, autorizzando il Dirigente Scolastico a individuare, con le procedure previste dal presente Regolamento e dal Codice, l'operatore economico affidatario. In tal caso della delibera del Consiglio d'Istituto è fatta menzione nella decisione di contrarre di cui al comma 1 del presente articolo e il contratto stipulato è immediatamente efficace.
7. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
8. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

Art. 9 Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 6 avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. I settori merceologici all'interno dei quali opera distintamente il principio di rotazione sono indicati nell'allegato I al presente Regolamento.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati mediante procedura negoziata la stazione appaltanti non applica il



principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

TITOLO III

Indagini di mercato e selezione degli operatori

Art. 10 Indagini di mercato

In ragione degli importi dei contratti ordinariamente sottoscritti dalla stazione appaltante, di regola inferiori alle soglie individuate dall'art.9, non si fa luogo alla costituzione di elenchi di operatori economici di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.

2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità:

- i) ordinariamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico MePA;
- ii) in difetto, attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La pubblicazione per indagini di mercato eventualmente esperite per procedure di affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro sono pubblicati solo sul sito web istituzionale dell'Istituto. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi



di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. La loro determinazione è demandata al Dirigente Scolastico.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 11 Gli operatori economici

Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.



Art. 12 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità:
 - i) è effettuato un controllo per semestre sui contratti di importo più elevato nella fascia sino a 5.000 euro;
 - ii) sono effettuati due controlli per semestre sui contratti di importo più elevato estratti a sorte nella fascia compresa fra 5.000 e 40.000 euro.
3. Per contratti di importo superiore a 40.000 euro, nel caso di affidamento di cui all'art. 50 c.1 lettere a) e b) la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto nelle forme previste dal Codice, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Libro II del Codice e dei requisiti di ordine speciale, se previsti, di cui all'art. 100 del Codice.
4. La verifica del possesso dei requisiti generali avviene con le modalità previste dall'art. 99 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
5. La verifica dell'assenza di cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali, se previsti, avviene con le medesime modalità di cui al comma 4.
6. Il Dirigente scolastico individua annualmente il responsabile del procedimento delle verifiche a sorteggio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il responsabile del procedimento delle verifiche presenta annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno al Dirigente Scolastico analitica relazione sull'andamento dei controlli effettuati sui contratti stipulati nel precedente esercizio finanziario.

Art. 13 Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023, i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.



A norma dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, per i contratti sotto la soglia comunitaria, l'Istituzione Scolastica può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47 del D.I. n. 129/2018, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e dalle relative previsioni di attuazione.

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.I. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 15 Gestione delle minute spese

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, comma 3, del D.I. citato. Possono essere imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologia di spesa:

- spese postali spese telegrafiche carte e valori bollati spese di registro e contrattuali abbonamenti a periodici e acquisto riviste di aggiornamento professionale e materiale bibliografico
- minute spese per il funzionamento degli uffici e la gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica
- imposte e tasse e altri diritti erariali
- minute spese di cancelleria
- duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici
- piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, stampanti e macchine di ufficio
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali
- spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i fornitori vicini all'Istituzione Scolastica ai fini di una spedita attività negoziale



- spese per acquisto di materiale di pulizia, di sicurezza e vestiario antinfortunistico
- liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative
- altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in € 100,00 IVA inclusa.

Non soggiacciono a tale limite le spese per imposte, tasse, canoni, che non possibile evadere con altre modalità di pagamento.

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. I rimborsi avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.

Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno.

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

È sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Art.16 Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs 129/2018, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

Le palestre sono concesse attraverso stipula di apposita Convenzione tra le associazioni sportive e l'Ente locale, a seguito di rilascio di nulla-osta da parte dell'Istituzione scolastica.

È ammesso l'uso dei locali scolastici (aule e/o laboratori) anche per attività diverse da quelle scolastiche, purché dette attività realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Il Comune e/o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto (art. 96 del D.Lgs n. 297/94).

La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. La concessione di locali è possibile solo dopo l'utilizzo prioritario da parte della Scuola. Le attività svolte,



preferibilmente, senza scopo di lucro, devono realizzare la funzione della Scuola come centro di promozione sociale, culturale e civile

Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza al presente articolo, stipula idonea convenzione con il soggetto richiedente, dove sono esplicitati termini e modalità di utilizzo dei locali dell'edificio scolastico.

Le Istituzioni scolastiche possono concedere il nulla-osta all'utilizzo di aule a titolo gratuito e/o dietro corresponsione di un contributo/corrispettivo. Tale scelta non può non tener conto:

- del periodo/tempo di richiesta degli ambienti
- delle finalità per cui sono richiesti.

TITOLO IV

Donazioni, eredità e altri atti di liberalità compresi i contratti di sponsorizzazione

Art. 17 Accettazione Donazioni, eredità e altri atti di liberalità

1. Ai sensi dell'art. 45 c.1 lett. a) del Regolamento di contabilità, l'Istituto, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali.

2. Qualora i predetti atti di liberalità implicino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete, l'Istituto provvede a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Ai sensi dell'art. 8 c.3 del Codice, l'Istituto può ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.

4. In ogni caso l'accettazione e la rinuncia di legati, eredità e donazioni deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 45 c.1 lett. a) del Regolamento di contabilità.

Art. 18 – Contratti di sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) del D.I. 129/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni.

Possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione particolari progetti e attività.

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

- Beni voluttuari in genere.
- Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.

Non si potranno stipulare, inoltre, contratti di sponsorizzazione con aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza



e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:

- a. le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
- b. intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
- c. l'insussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.d.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

- a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;
- d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

TITOLO V

Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Art. 19 – Abrogazioni

1. Il Regolamento del Consiglio d'Istituto per l'attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 17 del 18/12/2018, prot. 7141 del 28.12.2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture è abrogato dal 1 luglio 2023.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Istituto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia il 1 luglio 2023, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 c.5, e degli artt. 4, 5 e 6, che acquistano immediatamente efficacia successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.

Allegato I – Settori merceologici ai fini dell'applicazione del principio di rotazione

- a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, altre attrezzature d'ufficio



- b) Acquisti di generi di cancelleria
- c) Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati
- d) Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario
- e) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico
- f) Sistemi di realtà aumentata, virtuale e immersivi
- g) Libri, periodici e pubblicazioni
- h) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d'ufficio in genere, ecc.
- i) Servizi di tipografia e stampa
- j) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze
- k) Servizi di assicurazione
- l) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione
- m) Servizi di autotrasporto per visite guidate
- n) Servizi per i corsi di formazione del personale
- o) Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari
- p) Servizi di telefonia fissa e mobile
- q) Servizi postali e telegrafici
- r) Servizi di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
- s) Servizi di progettazione, anche formativa
- t) Servizi informatici e digitali (inclusi domini e siti web).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Carmela Taronna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2
del D. Lgs. n. 39/1993*